

Contratti - Clausole - Inserzione automatica - Espressa previsione del meccanismo di inserzione sostitutiva

Contratti - Clausole - Inserzione automatica - Espressa previsione del meccanismo di inserzione sostitutiva - Ai fini dell'operatività della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1419 cod. civ., il quale contempla la sostituzione delle clausole nulle di un contratto contrastanti con norme inderogabili, con la normativa legale, non si richiede che le disposizioni inderogabili, oltre a prevedere la nullità delle clausole difformi, ne impongano e dispongano, altresì, espressamente la sostituzione. Infatti, la locuzione codicistica (sono sostituite di diritto) va interpretata non nel senso dell'esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quello dell'automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6364 del 21/03/2011

Contratti - Clausole - Inserzione automatica - Espressa previsione del meccanismo di inserzione sostitutiva -

Ai fini dell'operatività della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1419 cod. civ., il quale contempla la sostituzione delle clausole nulle di un contratto contrastanti con norme inderogabili, con la normativa legale, non si richiede che le disposizioni inderogabili, oltre a prevedere la nullità delle clausole difformi, ne impongano e dispongano, altresì, espressamente la sostituzione. Infatti, la locuzione codicistica ("sono sostituite di diritto") va interpretata non nel senso dell'esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quello dell'automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6364 del 21/03/2011

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6364 del 21/03/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 23.4.1998, la Az.. Viaggi s.r.l. citava Fr.. Ri.. Margherita dinanzi al Tribunale di Genova, per sentire revocare, annullare o dichiarare nullo il provvedimento di ingiunzione in data 20.3.1998, con il quale costei le aveva intimato la restituzione della somma di L. 5.500.000, oltre interessi legali ed accessori, asseritamente versata a titolo di caparra confirmatoria in relazione ad un viaggio in Patagonia per sè, per il marito e per il figlio, dal quale la Ri.. aveva dovuto recedere, unitamente ai congiunti, per forza maggiore, in conseguenza di un grave incidente occorso il 7 gg. prima della partenza.

In via riconvenzionale, la Az.. chiedeva il pagamento della somma di L.. 16.420.000 a saldo del prezzo pattuito, nonché, in via subordinata, declaratoria che nulla era dovuto in restituzione dalla Az.. alla Ri.. per il recesso del marito e del figlio, e che, anzi, era la Ri.. a dovere alla Az.., per costoro, l'ulteriore pagamento di L. 10.946.666 a saldo del contratto di viaggio per essi stipulato; in via di ulteriore subordine, e sempre riconvenzionalmente, chiedeva il risarcimento del danno che quantificava in L. 3.600.000 per mancato guadagno, L. 2.100.000 per esborsi

Contratti - Clausole - Inserzione automatica - Espressa previsione del meccanismo di inserzione sostitutiva

effettuati, oltre ad una somma equitativa per spese generali;

ancora in subordine chiedeva, infine, la condanna della Ri.. al rimborso della somma di L. 2.100.000 sostenuta per l'organizzazione del viaggio in questione.

La Fr.. Ri.. si costituiva in giudizio, chiedendo, in via preliminare la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto stante il fatto che l'opposizione non era fondata su prova scritta. Nel merito, la parte convenuta chiedeva che il Tribunale adito respingesse tutte le domande proposte dall'attore in citazione in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto.

Il G.o.a. del Tribunale di Genova, ritenuta fondata l'opposizione di Az.., revocava il decreto ingiuntivo, condannando la Ri.. a pagare all'Agenzia opponente il saldo del prezzo del viaggio, pari a L. 16.420.000, e le spese di lite.

Contro detta sentenza proponeva appello la Fr.. Ri.. chiedendone l'integrale riforma; si costituiva la Az.. Viaggi S.r.l. chiedendo la reiezione dell'appello e riproponendo, in via subordinata, le domande già svolte nel merito, in via graduata, in primo grado.

La Corte d'Appello previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, in parziale accoglimento dell'appello di Margherita Fr.. Ri.. ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova in data 28.4.2001 condannava Az.. Viaggi Srl a restituire a Margherita Fr.. Ri.. l'intera caparra ricevuta, pari ad Euro 2.840,55, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condannava Margherita Fr.. Ri.. a indennizzare Az.. Viaggi Srl per le spese sostenute e per gli esborsi effettuati con la somma di Euro 1.184,56 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ordinando la compensazione tra i due risultanti importi; compensava interamente tra le parti le spese dei due gradi di lite.

Proponeva ricorso per cassazione Az.. Viaggi srl con due motivi. Resisteva con. controricorso Margherita Fr.. Ri... Le parti presentavano memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo verte "Sulla normativa applicabile alla fattispecie oggetto di causa. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1322, 1339, 1372, 1373, 1418 e 1419 cod. civ. del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 7 e della direttiva comunitaria n. 90/314/Cee in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Insufficiente e/o contraddittoria e/o omessa motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5". Sostiene parte ricorrente che la Corte d'Appello ha ritenuto inderogabile la normativa italiana che disciplina i contratti di viaggio in alternativa alla direttiva Cee n. 314/90. Applicando la disciplina scelta dalle parti, essendo stato il recesso esercitato solo in data 20 dicembre 1996, in vista di una data di partenza fissata per il 26 dicembre, nessun rimborso poteva essere accordato e il corrispettivo pattuito doveva essere interamente versato.

Il motivo è in primo luogo non autosufficiente perché non ha riportato le clausole contrattuali.

Contratti - Clausole - Inserzione automatica - Espressa previsione del meccanismo di inserzione sostitutiva

È comunque infondato perché ai fini dell'operatività della disposizione di cui all'art. 1419 cod. civ., comma 2 il quale contempla la sostituzione delle clausole nulle di un contratto contrastanti con norme inderogabili, con la normativa legale, non si richiede che le disposizioni inderogabili, oltre a prevedere la nullità delle clausole difformi, ne impongano e dispongano - altresì - espressamente la sostituzione. Infatti, la locuzione codicistica ("sono sostituite di diritto") va interpretata non nel senso dell'esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quello dell'automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina (Cass., 21.8.1977, n. 7822).

La qualificazione dell'anticipo a titolo di caparra è quaestio facti.

Il secondo motivo verte "Sulla natura delle prestazioni oggetto del sinallagma contrattuale. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1463 c.c. e del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 7 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Insufficiente e/o contraddittoria e/o omessa motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5". Secondo la ricorrente l'obbligazione che gravava su Fr.. Ri.. Margherita era quella avente ad oggetto il pagamento del prezzo pattuito.

Inoltre, secondo la stessa ricorrente, la motivazione fornita dalla Corte d'Appello risulta carente in quanto richiama genericamente a ragioni morali, sociali e di costume, senza alcun fondamento giuridico a sostegno della propria decisione. Il motivo è infondato. In caso di inadempimento per causa sopravvenuta non imputabile al viaggiatore la disciplina applicabile va infatti individuata nel D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 7 lett. d) e la somma versata al momento della prenotazione va ritenuta come corrisposta a titolo di caparra, con la conseguenza, ivi prevista, della inapplicabilità della disciplina dell'art. 1385 c.c. nella parte in cui la caparra stessa avrebbe potuto essere trattenuta a fronte del recesso incolpevole della Fr.. Ri... Il recesso, nella specie, era giustificato dal grave incidente, documentato in atti ed avvenuto sette giorni prima della partenza. In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro. 200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

Contratti - Clausole - Inserzione automatica - Espressa previsione del meccanismo di inserzione sostitutiva
